



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità

Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

Via A. De Leo, 3 72100 – Brindisi; 0831 565111

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

FER.METAL. SUD. S.p.A.

Viale del Commercio, Z. I. - Francavilla Fontana (BR)

fermetalsudspa@pec.it

ARPA Puglia – DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Servizio autorizzazioni ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

comune.francavillafontana@pec.it

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

Uff. Prevenzione Incendi

com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Impianto Fer. Metal Sud S.p.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale n.81 del 17/09/2015

Comunicazione di modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Presa d'atto

La Società Fer.Metal. Sud S.p.A., con nota n. 375/2022 del 19/05/2022, acquisita al prot. n. 15883 nella stessa data, ha comunicato, ai sensi del art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, di voler effettuare le operazioni di recupero (R3, R4 e R5) per diversi codici CER già autorizzati anche per altre operazioni di gestione dei rifiuti.

Alla stessa nota, il Gestore ha allegato la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica sintetica;
2. *Elenco dei rifiuti non pericolosi e relative operazioni consentite*, aggiornato con le modifiche che si intendono effettuare.

La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 16798 del 26/05/2022, in riscontro alla comunicazione del 19/05/2022, ha rappresentato la volontà di inserire la comunicazione di modifica di cui la nota n.375/2022 tra gli aspetti da esaminare nell'ambito del procedimento in fase di espletamento di riesame dell'autorizzazione AIA, richiedendo al Gestore di dettagliare *per ciascun codice CER, quali saranno le attività da eseguire e con quali attrezzature, e le verifiche di conformità sul materiale recuperato al fine di dimostrare che, con le operazioni di recupero descritte, si ottenga una materia prima seconda e non più un rifiuto.*

Il Gestore, con nota del 01/06/2022, acquisita al prot. n. 17590 del 03/06/2022, ha richiesto di valutare tale richiesta in maniera separata dal procedimento di riesame dell'AIA, per carattere di urgenza, allegando un documento di riscontro a quanto richiesto con la nota n. 16798.

Questo Servizio, ai fini della regolarizzazione dell'istanza in questione e della valutazione del carattere di sostanzialità della comunicazione di cui alla nota n. 375/2022, con nota prot. n.18020 del 07/06/2022, ha richiesto, oltre l'attestazione di versamento degli oneri istruttori, una relazione tecnica in cui:

- nel caso in cui i codici CER non siano presi in considerazione dal D.M. 05/02/1998 o lo stesso decreto preveda una operazione di recupero diversa da quella proposta, vengano dettagliati i processi di gestione

e trattamento degli stessi rifiuti, puntualizzando la tipologia e le caratteristiche della materia prima seconda ottenuta; per quest'ultima dovrà essere evidenziata l'esistenza di un mercato, o di una domanda, e i requisiti tecnici da rispettare secondo la normativa vigente;

- sia chiarita l'attività da eseguire nel caso in cui l'operazione di recupero proposta, nello specifico risulti discordante e/o incompatibile per la natura stessa del rifiuto da sottoporre a trattamento.

La Società Fer. Metal. Sud S.p.A., con nota n.449/2022 acquisita al prot. n. 18207 dell'08/06/2022, ha trasmesso un proprio riscontro alla nota prot. n. 18020/2022, in cui, tra l'altro, riformula l'istanza iniziale, con l'eliminazione di alcune operazioni di recupero proposte inizialmente.

Sulla base di quanto dichiarato dal Gestore con le richiamate note n. 375 e 449/2022, si rileva che l'ampliamento delle operazioni R3, R4 e R5 ai codici indicati e già precedentemente autorizzati è principalmente richiesto al fine di recuperare pedane, vari contenitori utilizzati per il conferimento del rifiuto e altre frazioni estranee allo stesso rifiuto e conferire il materiale così recuperato ad impianti terzi debitamente autorizzati.

In merito alle modalità con cui il Gestore intende effettuare le operazioni di recupero da autorizzare e alla tipologia e caratteristiche della (Materia Prima Seconda) MPS, nulla è stato descritto o relazionato pertanto, laddove a conclusione delle diverse fasi di gestione dei rifiuti dovesse conseguirsi la produzione di MPS, il Gestore ne dovrà certificare le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche nonché l'effettivo riutilizzo in appropriati cicli produttivi.

Richiamato quanto stabilito D. Lgs. 152/2006, nello specifico:

- ai sensi dell'art. 183, per attività di recupero deve intendersi *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”*;
- ai sensi dell'art. 184 ter, *“un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
 - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
 - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
 - d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”*
- all'allegato C della Parte IV, vengono definite tra le altre le seguenti operazioni di recupero di rifiuti:
 - R3 - *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);*
 - R4 - *Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;*
 - R5 - *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.*

Inoltre, lo stesso allegato precisa che con dette operazioni devono considerarsi anche le attività di preparazione per il riutilizzo.

Le attività di recupero così come le caratteristiche dei rifiuti e delle materie prime ottenute, ancorché l'impianto in questione non risulta autorizzato mediante procedura semplificata ex art. 216 D.Lgs n. 152/2006, devono comunque conformarsi a quanto stabilito dal D.M. 5/02/98, diversamente, per le tipologie non contemplate in detto D.M., il Gestore deve fornire una particolareggiata descrizione delle diverse fasi operative come richiesto con nota prot. n.18020 del 07/06/2022.

Pertanto, richiamato quanto stabilito, nell'ambito della definizione delle modifiche non sostanziali, dal D. Lgs. N. 152/2006 e dalla D.G.R. n.648 del 2011 e, considerato quanto dichiarato dal Gestore con la relazione allegata alla nota n. 375/2022 del 19/05/2022, ossia che le modifiche proposte, anche in riferimento alla D.G.R. n. 648 del 5/04/2011:

1. Non comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore alla soglia medesima e non comportano l'incremento pari al 50% di una delle grandezze di soglia autorizzate, qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
2. Non comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento AIA precedente;
3. Non rappresentano modifiche soggette a VIA;

4. Non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
5. Non comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006; tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006);
6. Non modificano il quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
7. Non introducono una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R);
8. Non introducono nuovi codici CER di rifiuti pericolosi non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA;
9. Non rappresentano aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati;
10. Non incidono sulle matrici ambientali e comporta la sola modifica del layout interno al capannone, integrando il processo di selezione senza modifiche delle quantità trattate e dei codici CER autorizzati;
11. Non introduce una linea di incenerimento, modifica di abbattimento fumi;
12. Non incide sulle matrici ambientali.

Questo Servizio, sulla base della documentazione prodotta dal gestore e acquisita agli atti del procedimento, a seguito delle valutazioni effettuate, ritiene di poter accogliere parzialmente la richiesta di modifica non sostanziale, con la limitazione dell'estensione delle operazioni di recupero R3, R4 e R5 solo ai codici di rifiuti che:

- sottoposti alle stesse operazioni di recupero, possono dar luogo a prodotti quali sostanze o oggetti che rispettino le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 184 ter sopra citato;
- siano contemplati dal D.M. 05/02/1998 in linea di massima.

Pertanto, per quanto sopra riportato, si ritiene di poter accogliere la modifica proposta con la nota n. 375/2022 del 19/05/2022 limitatamente alle operazioni autorizzate e indicate nella tabella in allegato alla presente per costituirne parte integrante e valutata come modifica non sostanziale con conseguente aggiornamento dell'AIA vigente.

Relativamente ai rifiuti di particolare natura riportati in tabella allegata all'istanza, come ad esempio quelli caratterizzati da uno stato fisico fangoso, per i quali non è stata descritta alcuna concreta attività di recupero, si precisa che, sebbene non possa essere autorizzata alcuna ulteriore attività di recupero da effettuare su tali rifiuti, vengono comunque assentite le operazioni finalizzate alla separazione del rifiuto contenuto nel contenitore con recupero di quest'ultimo come specificato nella richiesta del Gestore.

Inoltre si prescrive con riferimento alle operazioni di recupero autorizzate che, laddove a conclusione delle diverse fasi di gestione dei rifiuti dovesse conseguirsi la produzione di MPS, il Gestore ne dovrà certificare con apposite analisi le caratteristiche merceologiche nonché l'effettivo riutilizzo in appropriati cicli produttivi oltre che la conformità alle pertinenti norme di settore.

Resta salva la verifica dell'applicazione delle BAT alle operazioni di recupero autorizzate con la presente nell'ambito del procedimento di riesame dell'autorizzazione attualmente in corso anche da parte degli altri Enti coinvolti.

Le dichiarazioni rese dal Gestore relativamente alla modifica in questione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

La presente presa d'atto, da intendersi quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 81 del 17/09/2015, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

Distinti Saluti

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

ALLEGATO

codice CER	descrizione	operazione già autorizzate	operazione richiesta	esito autorizzazione
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla prod. di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
01 04 10	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-D13-D14-D15	R5	non autorizzata*
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti bariti, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108*	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazioni della materia prima	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
03 01 99	rifiuto non specificato altrimenti	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli affluenti, contenenti cromo	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*

04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli affluenti, non contenenti cromo	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali ad es. grasso, cera	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui alla voce 060502	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	R13-R15	R3	non autorizzata*
08 03 15	fanghi di inchiostro diversi di quelli di cui alla voce 080314	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
17 03 02	miscele bituminose, diverse da quelle di cui	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*

	alla voce 170301			
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4-R5-R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R13-D13-D14-D15	R3 - R5	non autorizzata*
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 05 03	compost fuori specifica	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 08 01	vaglio	R13-D13-D14-D15	R3 - R4 - R5	autorizzata
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13-D13-D14-D15	R5	autorizzata
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R13-D13-D14-D15	R5	autorizzata
19 09 02	fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 09 03	fanghi prodotti da processi di decarbonatazione	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	R13-D15	R3	non autorizzata*
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diverse da quelli di cui alla voce 191305	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
20 01 32	medicinali diversi di quelli di cui alla voce 200131	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3- R13-D13-D14-D15	R4 - R5	autorizzata
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	R13-D13-D14-D15	R3 - R4 - R5	non autorizzata*
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13-D13-D14-D15	R3	autorizzata
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
20 03 02	rifiuti dei mercati	R13-D13-D14-D15	R3 - R4	autorizzata
20 03 03	residui dalla pulizia stradale	R13-D13-D14-D15	R3 - R4 - R5	autorizzata
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	R13-D13-D14-D15	R3 - R4 - R5	autorizzata
20 03 07	rifiuti ingombranti	R4 - R5 -R13-D13-D14-D15	R3	non autorizzata*

*** Operazioni di recupero richieste e non autorizzate per i codici CER indicati fatto salvo il solo recupero del materiale utilizzato per il trasporto/ conferimento e i relativi contenitori quali pedane, contenitori vari, big bags,...ecc.**